

LIBRO I

Dei reati in generale

TITOLO I DELLA LEGGE PENALE

1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite [Cost. 25, comma 2; disp. prel. c.c. 14; c.p. 1889, 1]¹.

¹ V. L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 e art. 14, Disp. prel. c.c. V., anche, art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4 novembre 1950) e art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: sono norme in bianco quelle che, indicando la sanzione almeno nel massimo, rinviano l'integrazione ad altre norme o ad atto della p.a. (n. 6176/84); la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Cost. vincola ogni giudice, ferma la facoltà di ulteriore eccezione di incostituzionalità (n. 21/98); una legge di interpretazione autentica non può esser qualificata come innovativa e circoscritta temporalmente, in contrasto con la sua ratio ispiratrice, sicché il dubbio deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (n. 34472/12).

TEMI FONDAMENTALI:

Vigono i principi della riserva di legge, tassatività, determinatezza e divieto di analogia. Tal riserva abbraccia pure la punibilità, il fatto, la colpevolezza, le circostanze. La riserva può essere assoluta (non sono possibili etero integrazioni) oppure relativa (in determinati casi, l'atto della P.A. integra, "tecnicamente", la norma penale): si cfr. specialmente il soggetto correlativo alle norme in bianco. Tra le fonti vi sono pure i decreti governativi in tempo di guerra e i bandi militari. Si discute della valenza delle cause di giustificazione previste da fonti non legislative; circa le norme integrative, invece, la Consulta ammette che possano completare una fattispecie sufficientemente delineata.

Le c.d. sentenze manipolative della Corte Cost. (quelle che, abrogando un reato, lo "sostituiscono" con uno conforme alla Carta) non possono introdurre fattispecie penali (comitato tipico del legislatore); in merito all'ablazione delle norme di favore, si registra qualche voce recente secondo cui anche il fatto commesso prima della loro vigenza (e non solo durante) beneficerebbe della legge più mite (ben che poi dichiarata illegittima).

Importante è pure la distinzione tra analogia e interpretazione estensiva (ammessa anche *in malam partem*). Non sono estensibili per analogia, ben che si risolvano in bonam partem, le cause di non punibilità in senso stretto, le immunità, le cause di estinzione del reato o della pena.

Circa le leggi regionali, vi possono essere interfeenze soltanto a condizione che lo Stato abbia esplicitamente delegato agli Enti determinate materie. Si tengano presenti, circa l'obbligo di tutela penale, i rapporti tra le legislazioni sovranaziali e la nostra (Cfr. Corte di Giustizia).

2. Successione di leggi penali. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [Cost. 25, comma 2; c.p. 1889, 2 comma 1].

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [c.p.p. 673; c.p. 1889, 2 comma 2]¹.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 [c.p. 1889, 2 comma 3]².

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648].

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti^{3 4 5}.

¹ V., anche, art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4 novembre 1950) e art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti, v. l'art. 3, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

² Comma aggiunto dall'art. 14, L. 24 febbraio 2006, n. 85. ³ V., anche, art. 30, L. 11 marzo 1953, n. 87.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma.

⁵ V. art. 25 Cost., art. 7 CEDU, art. 673 c.p.p.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: la pronuncia di incostituzionalità non può risolversi in svantaggio per l'imputato (n. 921/92); la norma speciale successiva non significa, di per sé, abolizio della generale precedente; inoltre, le rispettive valutazioni vanno compiute mercé il criterio di coincidenza strutturale tra fattispecie (verificando se il fatto rientra sotto la disciplina di entrambe le norme), e non con riguardo al bene giuridico tutelato (n. 25887/03); l'abrogazione di norma extrapenale esclude la

punibilità se è, a sua volta, integratrice, oppure se è richiamata da quella penale (n. 2451/07); le elencazioni contenute in D.M. (nella specie, si trattava di farmaci) non può sostituirsi a quella delle Convenzioni internazionali (nella specie, di Strasburgo: n. 3087/05); il favor rei si estende alle sanzioni sostitutive (n. 11397/95); invece, l'esecuzione delle pene, come pure il prolungamento della custodia cautelare, "soggiace al" tempus regit actum (n. 24561/06 e 22.7.1974); il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza Corte EDU del 17 settembre 2009 (nel caso "Scopola contro Italia"), non è applicabile in relazione con la disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio tempus regit actum (n. 44895/14); i fenomeni dell'abrogazione e della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno distinti, di guisa che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo ius superveniens, inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata (n. 42858/14); circa la prescrizione, si era affermato che la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli (n. 15933/11); in tema di successione di leggi processuali, il disposto di cui al comma 4 non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale (n. 27919/11); il principio di irretroattività delle leggi di cui all'art. 11 delle preleggi, pur non avendo valore di principio costituzionale, ha tuttavia valore di principio generale, talché, in difetto di specifiche disposizioni in senso contrario di una dichiarata volontà contraria del legislatore, una nuova disciplina deve essere interpretata nel senso che non abbia efficacia retroattiva (n. 49783/09); il principio di retroattività della legge abolitrice, anche se non inderogabile (a differenza di quello della irretroattività della legge sfavorevole), finisce tuttavia con l'acquisire rilievo costituzionale, sotto il profilo dell'art. 3 della Carta, tanto che il giudice delle leggi, con la sentenza n. 394/06, ha sottolineato che, se muta la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto, tale mutamento deve riverberare vantaggi in favore di chi ha commesso il reato in un momento anteriore (n. 24468/14; cfr. la sentenza per intero, poiché detta vari criteri ermeneutici circa l'abolitio criminis); se l'evento si realizza dopo l'entrata in vigore di una legge più sfavorevole, si applica quella (più favorevole) vigente al momento in cui è stata attuata la condotta (ud. 19.7.2018).

TEMI FONDAMENTALI:

In caso di norme integratrici, diventa difficile stabilire quale sia applicabile: in genere, si tende a considerare che la materia sia retta dall'art. 2, soltanto se la disposizione successiva incide sulla struttura della norma incriminatrice o sulla percezione del disvalore. Alla valenza della norma in esame è estranea la successione di disposizioni richiamate da un elemento normativo della fatti/specie (per es., più ampi limiti di tolleranza che un provvedimento introduce con riguardo al commercio di alimenti); e estranee sono le norme processuali, come pure quelle concernenti l'esecuzione della pena, le misure di sicurezza o di prevenzione; disputa vi è per quanto inerisce alla confisca; per le cause estintive del reato, vi è

parimenti divergenza di opinioni (tanto che spesse volte la legge disciplina espressamente la materia, fermo restando che si tende a considerare la prescrizione come istituto di diritto sostanzivo); le misure alternative sfuggono alla norma in esame.

Circa il tempus commissi delicti, pare preferibile il criterio che ha riguardo all'azione o all'omissione (piuttosto che all'evento: ipotesi poi asseverata dalle SS. UU.), fermo restando che, per i reati permanenti, ci si rivolge al momento in cui il reato è cessato; ciò dovrebbe valere pure, mutatis mutandis, per il reato abituale (è rilevante anche ciò che avviene dopo l'entrata in vigore della norma incriminatrice).

Occorre operare retta distinzione tra la vera e propria interpretazione autentica e la norma che, pur apparendo tale, è innovativa: nel secondo caso, opera senz'altro l'art. 2.

L'abolitio criminis travolge le pene accessorie inflitte, l'ostacolo a nuova sospensione condizionale della pena, nonché l'iscrizione della condanna, che, secondo varie opinioni, è effetto penale: ferma la condivisione dell'esito, pare tuttavia che, quanto all'iscrizione, si tratti di effetto amm.vo. La norma dichiarata incostituzionale perde efficacia ex tunc. Vi è certamente abrogazione implicita, ogni qual volta appare chiaro che la nuova norma ha mandato una determinata condotta di quel disvalore sociale che prima la intrideva. Naturalmente, l'abolitio prevale su qualsiasi causa estintiva e su altre forme di proscioglimento (ferma, tuttavia, la preferenza per la formula che nega la sussistenza del fatto o la riferibilità di questo all'imputato).

Circa il significato di "legge più favorevole", premesso che essa deve essere applicata d'ufficio, si tende a valutare le nuove disposizioni per istituti, piuttosto che nella loro globalità o con riferimento a ogni caso singolo: per es., se la nuova disposizione prevede una pena più lieve, ma al contempo un periodo più lungo per la riabilitazione, il condannato non può lamentarsi per il fatto che non potrà presentare la correlativa domanda appena scaduti i canonici 3 anni (art. 179). Se, per contro, il "vecchio" delitto (ancorché poi punito con pena più afflittiva) era perseguitabile a querela (e questa non è stata proposta), è evidente che la disposizione precedente è più favorevole rispetto a una norma successiva che, quantunque dalla comminatoria più mite, stabilisca che si procede d'ufficio. Le deroghe ai principi propri della lex mitior sono giustificate soltanto se rivolte a proteggere interessi di singolare rilevanza costituzionale.

Le leggi eccezionali sono quelle volte a incidere su situazioni di natura oggettivamente eccezionali; quelle temporanee sono dirette a regolare contingenze particolari. Incertezza vi è circa i rapporti tra leggi parimenti eccezionali o temporanee che si succedano nel tempo. Per i decreti legge, si analizzi la nota sentenza costituzionale n. 51/85.

A proposito della c.d. "norma sostitutiva", cfr. art. precedente.

3. Obbligatorietà della legge penale. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato [4 comma 2], salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno [c.nav. 1080 comma 2]¹ o dal diritto internazionale [c.p. 1889, 3].

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale².

¹ V. art. 5, L. cost. 11 marzo 1953, n. 1.

² Tra le eccezioni previste dal diritto internazionale, ricordiamo quella relativa alla persona del Sommo Pontefice (artt. 8, 10, 11, 19, 21, 22, Trattato 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810); quella relativa ai rappresentanti delle Nazioni Unite (artt. IV, V, VII, Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata a New York il 16 febbraio 1946 e resa esecutiva con L. 20 dicembre 1957, n. 1318); quella prevista per i membri delle istituzioni specializzate (artt. V e VI, Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, approvata a New York il 21 novembre 1947 e resa esecutiva con L. 24 luglio 1951, n. 1740); quella relativa al Consiglio d'Europa (artt. 10, 14 e 18, Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, adottato a Parigi il 2 settembre 1949 e reso esecutivo con L. 27 ottobre 1951, n. 1578); quella per i militari o stranieri di stanza in Italia, appartenenti alle forze N.A.T.O. (Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e resa esecutiva con L. 30 novembre 1955, n. 1335); quella relativa agli agenti diplomatici e consolari, adottata a Vienna il 18 aprile 1961 e artt. 43, 45, 53-55, Convenzione sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963, entrambe resse esecutive con L. 9 agosto 1967, n. 804); quella per i membri del Parlamento Europeo (art. 9, Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965 e reso esecutivo con L. 3 maggio 1966, n. 437).

Giurisprudenza delle Sezioni unite: l'immunità diplomatica non si estende al personale con mansioni solo materiali (28.5.1955).

TEMI FONDAMENTALI:

Secondo l'orientamento maggioritario, per i delitti, vige il principio di universalità temperata; per le contravvenzioni, vale quello della territorialità. Le eccezioni all'obbligatorietà della legge penale sono in genere assunte alla categoria delle immunità. Tali immunità possono derivare dal diritto interno (Presidente della Repubblica, membri del Parlamento e del CSM: naturalmente, con le rispettive limitazioni e eccezioni) e da quello internazionale (Pontefice, Capo di Stato estero e suo seguito, determinati rappresentanti di Stati esteri o di organismi internazionali, Enti centrali della Chiesa cattolica, Parlamentari europei, agenti diplomatici, militari appartenenti alla NATO, ecc: ferme tutte le correlate limitazioni e le variegate distinzioni).

3-bis. Principio della riserva di codice. Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

TEMI FONDAMENTALI:

Si tenta, mercé la riserva di Codice, di meglio ordinare l'assetto delle leggi penali.

4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini [3] italiani, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità [2] dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato [242 comma 3; c.p. 1889, 3].

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica [3] e ogni altro luogo soggetto alla sovranità [3] dello Stato [c.nav. 2, 3]. Le navi [3] e gli aeromobili [3] italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera [c.nav. 4]^{1, 2}.

¹ V. L. 5 febbraio 1992, n. 91.

² V. artt. 2 e 3 c.nav.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: il reato commesso su nave mercantile che è nelle acque di altro Stato incardina la giurisdizione italiana, solo se lede esclusivamente interessi e attività del nostro Paese (n. 1002/90).

TEMI FONDAMENTALI:

Cittadino italiano è anche l'apolide qui residente. Del territorio fa parte pure il mare territoriale; nondimeno, sono sottratti alla giurisdizione i membri dell'equipaggio delle navi o aeromobili militari stranieri e chi ha commesso il fatto su navi e aerei civili stranieri.

5. Ignoranza della legge penale. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [47 comma 3]¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: perché l'ignoranza sia inevitabile, occorre che l'agente abbia onorato con ordinaria diligenza (massima, per le rispettive categorie professionali) l'obbligo d'informarsi (n. 8154/94).

TEMI FONDAMENTALI:

Premesso che l'errore che cada sul precezzo si risolve in ignorantia legis, è indispensabile, circa la definizione e i limiti di questa, confrontare la sentenza della Consulta; per la valutazione del caso concreto, sembra preferibile che i criteri debbano essere misti: oggettivi (per es., esistenza di più sentenze che rendano plausibile la pur errata convinzione) e soggettivi (grado di socializzazione dell'esecutore). A proposito del substrato dogmatico su cui si fonda la giustificazione, un indirizzo ritiene che questa escluda la colpevolezza; altra, il dolo. È prevalente l'indirizzo secondo cui, in caso di dubbio, l'agente

non deve discostarsi dall'esegesi più rigoristica; si tende a estendere la valenza della scusabilità al cospetto di quei reati che non siano pregni di disvalore sociale (c.d. reati artificiali); sul piano pratico, poi, la giustificazione attiene maggiormente alle ipotesi omissive non puntualmente descritte dalla norma incriminatrice. L'opinione prevalente ritiene che si debba guardare alla conoscibilità della illecitità del fatto; altra linea afferma che occorre pure la conoscibilità della punibilità.

Molto significativi, ai fini della scusabilità, sono stati spesso giudicati i comportamenti della P.A., e i suoi provvedimenti, che abbiano contribuito a ingenerare nell'agente la convinzione di versare nel lecito. Cfr. anche artt. 40, 47 e 49.

6. Reati commessi nel territorio dello Stato.

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato [4 comma 2] è punito secondo la legge italiana [11].

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

TEMI FONDAMENTALI:

L'indirizzo maggioritario predilige il criterio dell'ubiquità (basta che nel territorio venga in essere la sola condotta oppure il solo evento), piuttosto che la teoria della condotta o dell'evento. Altra teoria distingue tra reati di forma vincolata (rileva solo la condotta descritta) e quelli causalmente orientati (rileva ogni atto che abbia efficienza causale). Non sono del tutto superate le dispute circa il criterio da seguire per individuare quando il delitto tentato sia punibile: il maggioritario è quello della prognosi postuma. Nei reati plurisoggettivi è punibile anche il concorrente atipico che abbia attuato parte della condotta in Italia; a maggior ragione, risponde il concorrente "tipico", quand'anche la singola sua azione non combaci con il modello legale. Verificatosi l'evento o esauritosi la condotta tipica all'estero, rileva la frazione della condotta attuata nel nostro Paese, quand'anche fermentasi a uno stadio che ancora non abbia raggiunto la forma tentata; per i reati omissivi, un orientamento (non condiviso da altro) afferma che la punibilità è ammessa soltanto se in Italia si è verificato l'evento o si sarebbe dovuta tenere l'azione omessa.

Per il reato abituale, la punibilità è ammessa anche quando l'azione commessa nel nostro Paese, se considerata isolatamente, non l'avrebbe integrato (ciò è stato più volte sancito anche con riguardo alla "porzione temporale" del reato permanente: e questa, per vero, pare un'ovvietà).

7. Reati commessi all'estero. È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero [4] che commette in territorio estero¹ taluno dei seguenti reati:

1) delitti contro la personalità dello Stato italiano [241-313; c.nav. 1088]²;

2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467];

3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-461, 464-466];

4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [314 ss.];

5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [501 comma 4, 537, 591 comma 2, 604, 642 comma 4; c.nav. 1080]³ o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana⁴.

¹ V. L. 17 maggio 1991, n. 157.

² Numero così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in L. 15 dicembre 2001, n. 438.

³ V., anche, art. 48, L. 24 gennaio 1979, n. 18; art. 2, L. 24 luglio 1980, n. 488.

⁴ V. art. 4, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁵ V. l'art. 145, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella marina e nell'aeronautica, abrogata dall'art. 2268, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare; l'art. 3, L. 10 maggio 1976, n. 342, Repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea; l'art. 48, L. 24 gennaio 1979, n. 18, Disposizioni in tema di elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo; l'art. 2, L. 25 marzo 1985, n. 107, Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973; l'art. 4, L. 26 novembre 1985, n. 718, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979; l'art. 2, comma 6, L. 17 maggio 1991, n. 157, Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la Borsa; l'art. 22, comma 1, Trattato 11 febbraio 1929, reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810, fra la Santa Sede e l'Italia.

TEMI FONDAMENTALI:

I delitti indicati dal n. 1 sono gli artt. da 241 a 313. I valori e le monete devono essere italiani. Se il fatto non rientra tra quelli qui mentovati espressamente, non rileva il vincolo della continuazione. Specie con riguardo al n. 5, la norma tutela svariati interessi: si vedano anche la legge n. 107/85; la legge n. 718/85, di autorizzazione alla convenzione di New York; la legge n. 498/88; la legge n. 210/95; la legge n. 342/76.

8. Delitto politico commesso all'estero. Il cittadino o lo straniero [4, 248 comma 2, 249 comma 2], che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [11 comma 2], a richiesta del Ministro della giustizia [128-129; c.p.p. 342; c.p. 1889, 4 comma 1]¹.

Se si tratta di delitto punibile a querela [120] della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela [120-126; c.p.p. 336-340].

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [241-294; Cost. 48 ss.]. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici².

¹ V. art. 182, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nel testo modificato dall'art. 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101.

² V. art. 4, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

TEMI FONDAMENTALI:

Il delitto è "oggettivamente" politico se offende un interesse politico dello Stato (taluno ritiene che debba riguardare l'assetto costituzionale o internazionale); è "soggettivamente" politico se commesso per motivi politici; esiste anche il delitto relativamente (avverbio improprio: preferibile sostituirlo con la locuzione "per connessione") politico, perché collegato a quello politico. La giurisprudenza ha ritenuto che delitto soggettivamente politico è anche quello ispirato parzialmente dal motivo politico.

9. Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino [4], che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio [2] estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o]¹ l'ergastolo [17 e ss.], o la reclusione [23] non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima [11 comma 2], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [4 comma 2]²³.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [127-129; c.p.p. 342] ovvero a istanza [130; c.p.p. 341] o a querela della [120; c.p.p. 336-340; c.p. 1889, 5 comma 2] persona offesa [388].

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p.p. 697] di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto⁴.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis⁵.

¹ La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589, è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

² V., anche, art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

³ V. art. 48, L. 24 gennaio 1979, n. 18.

⁴ Comma così modificato dall'art. 5, L. 29 settembre 2000, n. 300.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

TEMI FONDAMENTALI:

La L. 9 gennaio 2019, n. 3, ha aggiunto il comma 4. Con riguardo al comma 3, la linea maggioritaria richiede la doppia incriminazione. Per una deroga, che ammette la punibilità secondo la legge italiana, cfr. l'art. 6 legge n. 210/95. La presenza nello Stato è condizione di procedibilità (linea prevalente). In caso di reato plurioffensivo, basta l'istanza di uno dei titolari del bene giuridico infranto. La giurisprudenza più recente afferma che i primi due commi sono applicabili anche al cospetto di delitto in danno di uno Stato estero. Con riguardo al delitto in esame, il comma 4 dell'art. 9 stabilisce un'espressa eccezione circa la procedibilità.

10. Delitto comune dello straniero all'estero. Lo straniero [4], che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio [2] estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o]¹ l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima [11 comma 2], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [4 comma 2], e vi sia richiesta del Ministro della giustizia [127-129; c.p.p. 342], ovvero istanza [130; c.p.p. 341] o querela [120; c.p.p. 336-340; c.p. 1889, 6 comma 2] della persona offesa [388].

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee [9], di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che²:

¹) si trovi nel territorio dello Stato;

²) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte o] dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

³) l'estradizione [13] di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene³.

La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis⁴.

¹ La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589, è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

² Alinea così modificato dall'art. 5, L. 29 settembre 2000, n. 300.

³ V. art. 4, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

¹ V. art. 85 comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
² V. artt. 2, 7 e 9, L. 3 luglio 1989, n. 257.

TEMI FONDAMENTALI:

Naturalmente, occorre sempre la presenza del reo nello Stato. A differenza di quanto recita l'art. 8, qui può bastare anche la sola querela o la sola istanza (senza necessità della richiesta). Per una deroga, che ammette la punibilità secondo la legge italiana, cfr. l'art. 6 legge n. 210/95. La norma, modificata, prevede la perseguitabilità d'ufficio per taluni delitti (tutti indicati nelle rispettive sedi).

11. Rinnovamento del giudizio. Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero [4] è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero [138, 201; c.p.p., 730; c.p. 1889, 3 commi 2 e 3].

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10 il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato [138, 201], qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta [9, 10].

TEMI FONDAMENTALI:

Esistono deroghe stabilite da Convenzioni internazionali. Circa la pena subita all'estero per lo stesso fatto, cfr. art. 138. Il riconoscimento di sentenza straniera e il rinnovamento del giudizio sono istituti alternativi (ma è controverso).

12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento [c.p.p. 730]:

1) per stabilire la recidiva [99-101] o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine [102-104] o la professionalità nel reato [105] o la tendenza a delinquere [108];

2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria [28-37]¹;

3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o proscioltata, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali [215];

4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [185], ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [185-198; c.p.p. 741].

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta [art. 128, 129; c.p.p. 342]. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero ^{4²}.

TEMI FONDAMENTALI:

Cfr. art. precedente. La sentenza da riconoscere deve riguardare la condanna per delitto, non pure per contravvenzione, fermo il rispetto del principio della doppia incriminazione. Sono "riconoscibili" solo le sentenze vere e proprie e i provvedimenti che abbiano tal carattere sostanziale. Il riconoscimento è ammesso soltanto ai fini tassativamente previsti (sicché non è stato ritenuto estensibile alla valutazione dei presupposti esatti dall'art. 81, comma 2); nondimeno, in modo oscillante, la giurisprudenza tende a dilatarne la portata: è stata ammessa la deliberazione ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

13. Estradizione. L'extradizione è regolata dalla legge penale italiana [c.p.p. 697-722], dalle convenzioni e dagli usi internazionali [Cost. 10, 26; c.p.p. 696; c.p. 1889, 91].

L'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L'extradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [Cost. 26].

¹ V. artt. 10, comma 4 e 26, Cost. V., anche, art. unico, L. cost. 21 giugno 1967, n. 1.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: il principio di specialità di cui all'art. 14, par. 1, Conv. Europea non vale per le misure di prevenzione personali (n. 10281/08), né comporta una totale sospensione dei poteri del giudice che procedeva per fatti anteriori alla consegna (ma pone solo determinati limiti: n. 2/1989).

TEMI FONDAMENTALI:

Fermo che si esige la doppia incriminazione, vige il generale principio internazionale di divieto assoluto di privazione della libertà per fatti anteriori a quelli per cui è stata concessa l'extradizione (salvo estradizione suppletiva, e salvo altresì l'ipotesi di permanenza, per oltre 45 giorni, dell'estradato nel Paese richiedente, dopo l'espiazione della pena, ovvero, e comunque, dopo la scarcerazione). Vigono pure il principio del ne bis in idem (non è ammessa l'extradizione se lo Stato richiesto sta già procedendo contro il soggetto), quello di sussidiarietà (basta che sussista la competenza a giudicare, anche se non è iniziato il procedimento) e quello di reciprocità (necessità che il reato sia indicato dalla Convenzione tra i due Stati: nel vero, tale ultima condizione, però, è non di rado negletta). Per il principio di specialità, cfr. artt. 699 e 721 c.p.p. In dissenso da certa giurisprudenza, la Corte Costituzionale ha escluso l'extradizione se i Trattati internazionali non

prevedono espressamente l'inapplicabilità della pena capitale nello Stato richiedente.

14. Computo e decorrenza dei termini.

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune [c.p.p. 172 comma 2; c.p. 1889, 98].

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine [c.p.p. 172 comma 4].

TEMI FONDAMENTALI:

La norma fissa il criterio generale secondo cui il tempo non viene calcolato solo a giorni, bensì pure a mesi e ad anni (cfr. anche quanto proposto sub art. 124). *Per la querela, si fa riferimento ai canonicci tre (o sei) mesi* (non a 90 o 180 giorni); *la prescrizione correlativa ai reati di condotta inizia a decorrere dalle ore zero del giorno successivo all'ultimo atto. Per il calcolo inerente all'imputabilità*, cfr. art. 98.

15. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito [68]¹.

¹ V., a riguardo, l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: per "stessa materia" non s'intende il medesimo bene giuridico protetto, bensì assimilabilità dello stesso fatto a due o più norme (n. 420/82 e n. 16/95); altra pronuncia, tuttavia, introduce l'importanza della valutazione del bene giuridico, sub specie dell'oggetto delle norme (che devono essere tutte penali) "in concorso apparente" (n. 9568/95); l'art. 15 ha portata generale, e vale anche per norme (o commi) non strettamente incriminatrici (per es., circostanze: 13.1.1979); In caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15 c.p.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi constitutivi che concorrono a definirle (ud. 28.10.2010: abbiamo creduto opportuno riportare la massima per intero, poiché essa ci pare fumosa e poco idonea a dirimere i complessi e contrastanti punti esegetici nella difficile materia); la stessa sentenza afferma poi che «In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte» (ma, anche qui: *quid iuris*, quando vi è specialità reciproca?).

TEMI FONDAMENTALI:

Benché la giurisprudenza (a differenza della dottrina) sia orientata a sostenere che il solo criterio va-

lido è quello di specialità (e non pure quelli di consunzione e sussidiarietà), anch'essa finisce spesso con il rivolgersi pure agli altri due; ciò vale specie con riguardo al reato progressivo, che viene assunto (pur dopo la nota sentenza delle Sez. Un.) al criterio della consunzione. La "stessa materia" non presuppone di necessità l'identità del bene giuridico tutelato. Non si richiede il perfetto rapporto di genere a specie (sicché spesso opera la c.d. specialità in concreto); vi sono, inoltre, diverse ipotesi di "specialità reciproca". Nelle note delle varie figure, si dà conto, di volta in volta, delle problematiche sottese.

16. Leggi penali speciali.

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti¹.

¹ Per quanto riguarda il principio di specialità, v. art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689.

TEMI FONDAMENTALI:

A differenza della disposizione precedente, la presente non richiama la "stessa materia" (del resto, non potrebbe farlo, rivolgendosi a leggi "speciali": pur se intese nel senso più ampio e generale dell'aggettivo).

TITOLO II DELLE PENE

CAPO I

DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE

17. Pene principali: specie.

Le pene principali stabilite per i delitti sono²:

- 1) [la morte];
- 2) l'ergastolo [22];
- 3) la reclusione [23];
- 4) la multa [24].

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto [25];
- 2) l'ammenda [26]^{2,3}.

¹ La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

² La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.

³ Per quanto concerne le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, v. artt. 53-76, L. 24 novembre 1981, n. 689; art. 444 c.p.p.; art. 248 disp. trans. c.p.p. e artt. 30, comma 1 e 32, comma 2, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: l'illegalità della pena, se dipendente da macroscopico errore giuridico o

materiale, può esser emendata anche dal giudice dell'esecuzione, ma il principio non si estende (e ci chiediamo perché) fino alla correzione della detentiva inflitta per reati di competenza (anche quando pacifica) del giudice di pace (n. 47766/15).

TEMI FONDAMENTALI:

Come è noto, il sistema sanzionatorio si è arricchito delle sanzioni sostitutive (estensibili ai reati militari, ma non a quelli di competenza del g.d.p.) e di quelle paradetentive.

18. Denominazione e classificazione delle pene principali. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo [22], la reclusione [23] e l'arresto [25]^{1,2}.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa [24] e l'ammenda [26].

¹ V., a riguardo, art. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Per quanto concerne le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, v. artt. 53-76, L. 24 novembre 1981, n. 689; art. 444 c.p.p.; art. 248 disp. trans. c.p.p. e artt. 30, comma 1 e 32, comma 2, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

TEMI FONDAMENTALI:

Come rilevato sub art. precedente, la categoria è ora più ampia, considerate le aggiuntive sanzioni introdotte da varie leggi successive.

19. Pene accessorie: specie. Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32-bis];
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [32-ter, 32-quater];
- 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro¹;
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [34]^{2,3}.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [35];
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [35-bis]³.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [36; c.p.p. 543].

La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [671 comma 2]⁴.

¹ Numero aggiunto dall'art. 5, L. 27 marzo 2001, n. 97.

² Numero così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

³ Comma così modificato dall'art. 118, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁴ V. art. 27, comma 4, Cost.: *Non è ammessa la pena di morte.*

Giurisprudenza delle Sezioni unite: l'ordine di demolizione della costruzione abusiva è sanz. amm.va, e non pena accessoria (n. 8/92 e 11.5.1993).

TEMI FONDAMENTALI:

Preliminarmente, è d'uopo operare la distinzione tra le pene accessorie generali e quelle speciali; molto importante, inoltre, è la distinzione tra le pene accessorie e le sanzioni amm.ve (come si vedrà anche in seguito). Per i casi d'inapplicabilità in seguito a sentenza ex art. 444 c.p.p., si cfr. l'art. 445 del medesimo Codice di rito; per contro, tal principio non vale in merito ai risvolti amm.vi conseguenti alla pena concordata.

20. Pene principali e accessorie. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa [77, 139; c.p.p. 662, 676; disp. att. c.p.p. 183; c.p. 1889, 31].

TEMI FONDAMENTALI:

Benché inquadrata come species degli effetti penali della condanna, le pene accessorie vantano un'autonomia concettuale. Se la legge non dispone altrimenti, si applicano anche alla figura tentata, ogni qualvolta il riferimento sia al nomen iuris del reato. Circa l'esclusione delle stesse nei casi di applicazione concordata della pena, si rinvia agli artt. 444 e ss. c.p.p. Le pene c.d. "definite" sono applicate anche nel caso di solo appello dell'imputato (senza che sussista violazione del divieto di *reformatio in peius*). Delicato e controverso è il tema dell'applicabilità della pena accessoria all'extraneus nel corso di persone. La riabilitazione estingue anche tali pene; la sospensione condizionale si estende pure a esse.

CAPO II DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE

21. Pena di morte. [...]¹

1 La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

TEMI FONDAMENTALI:

La legge n. 589/94 ha eliminato l'orrida sanzione anche con riguardo al C.p.m.g.: poi recepito dall'art. 27 Cost.

22. Ergastolo. La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli istituti¹ a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [29, 32, 32-bis, 32-ter, 32-quater, 36; c.p. 1889, 12].

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto^{2 3 4}.

¹ In origine «stabilimenti». V., a riguardo, artt. 59 e 61, L. 26 luglio 1975, n. 354.

² Comma così modificato dall'art. 1, L. 25 novembre 1962, n. 1634.

³ V., anche, art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354; art. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203; art. 15; D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: cfr. anche art. 69.

TEMI FONDAMENTALI:

Si cfr. l'art. 54 Ord. pen., che, anche con riferimento ai condannati all'ergastolo, ammette i criteri correlati alla riduzione della pena, per quanto inerisce ai permessi premio e alla semilibertà. Circa i temi relativi all'isolamento diurno, si rimanda all'art. 72.

23. Reclusione. La pena della reclusione si estende da quindici giorni [136] a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli istituti¹ a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78, 136, 141, 142; c.p. 1889, 13 comma 3, 14]².

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto³.

¹ In origine «stabilimenti». V., a riguardo, artt. 59 e 61, L. 26 luglio 1975, n. 354.

² V., anche, art. 61, L. 26 luglio 1975, n. 354.

³ V., anche, art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354; art. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203; art. 15; D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *l'obbligo di non superare i limiti per ciascun specie di pena si riferisce pure ai calcoli intermedi* (9.4.1964).

TEMI FONDAMENTALI:

Il limite di 24 anni è però superato da disposizioni che elevano la pena massima a 30 anni (per es., art. 630). Circa i risvolti attinenti alla possibilità che il cumulo superi il limite di 30 anni, si veda l'art. 78.

24. Multa. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 [66, 78, 133-bis, 501-bis, 648-bis, 648-ter]¹.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000^{1 2 3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

² Articolo così sostituito dall'art. 101, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ V. art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

TEMI FONDAMENTALI:

Le tematiche più expressive sono quelle concernenti i motivi di lucro; si discute se essi siano solo quelli esterni alla fattispecie, oppure anche quelli che contribuiscono alla sua descrizione. Si disputa altresì sulla natura di tale comminatoria: se sia aggravante (dunque, da contestare, oltre che soggetta a giudizio di comparazione), oppure no (cfr. anche art. 133-bis, comma 2).

25. Arresto. La pena dell'arresto [disp. att. 1] si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati o in sezioni speciali¹, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78, 136, 141, 142; c.p. 1889, 21].

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nell'istituto¹, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

¹ In origine «sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione». V., a riguardo, art. 61, L. 26 luglio 1975, n. 354.

TEMI FONDAMENTALI:

Anche con riferimento all'arresto, il limite fissato è stato superato da disposizioni sopravvenute: si cfr. l'art. 4, comma 4, legge n. 110/75: il massimo è di ben 6 anni (e, per giunta, si tratta di figura autonoma).

26. Ammenda. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 101, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi così modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

² V. art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

TEMI FONDAMENTALI:

Fermi gli speciali limiti introdotti dal D. Lgs. n. 274/2000 (per le contravvenzioni di competenza del g.d.p.), vi è da dire che, oltre a quanto stabilito dall'art. 133-bis, comma 2, varie leggi speciali recitano comminatorie i cui massimi superano quelli qui indicati.

27. Pene pecuniarie fisse e proporzionali.

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo¹.

¹ V., anche, art. 115, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *il cumulo giuridico stabilito per il reato continuato (art. 81) si applica pure alle pene proporzionali propriamente dette (proporzionalità costante), ma non anche a quelle progressive (n. 5690/81).*

TEMI FONDAMENTALI:

Importante è la distinzione tra pene proporzionali proprie (fisse) e improvvise (variabili secondo le condanne concrete); circa gli esiti che ne conseguono a proposito degli aumenti delle pene proporzionali improvvise, si vedano, per es., gli artt. 113 e 115.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscere, legittima la pronuncia di estinzione del reato (non costituendo ricusa ex comma 1: n. 27610/11).*

TEMI FONDAMENTALI:

Cfr. artt. 120-126. In questo caso, si tende a favorire la possibilità di estinzione del reato, mercé l'estensione della remissione. Per querelati si devono intendere pure i soggetti nei confronti dei quali si sia realizzato l'effetto estensivo sancito dall'art. 123.

156. Estinzione del diritto di remissione.

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

TEMI FONDAMENTALI:

Cfr. artt. 120-126, nonché la riportata sentenza manipolativa della Corte Cost.

157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editoriale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo

VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater¹⁻².

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti³⁻⁴.

¹ Comma così modificato, prima dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172, poi dall'art. 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ancora dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, infine dall'art. 1, L. 11 luglio 2016, n. 133.

² La Corte costituzionale con sentenza 28 maggio 2014, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale).

³ Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti al momento di entrata in vigore della citata l. 251/2005, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (art. 10, l. 251/2005 cit.). La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché» perché è irragionevole, e, dunque, in contrasto con l'art. 3 Cost., la scelta di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discriminante temporale per l'applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Crielli).

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunciata dall'imputato.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *l'applicazione concordata della pena non costituisce rinuncia alla prescrizione* (ud. 25.2.2016); *il principio del favor rei* (comma 4 dell'art. 2) *inerisce pure ai termini di prescrizione* (n. 10623/79); *si era affermato che la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli* (n. 15933/11); *la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica, perciò non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione di un ricorso per cassazione* (e questa è patente scontatezza: n. 43055/10); *quanto agli esiti conseguenti al concorso di più aggravanti a effetto speciale, cfr. sub artt. 63 e 69. Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica del-*

l'art. 157 c. p., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale deriva l'applicazione di pena detentiva temporanea (dep. 12.5.1016, n. 19756). L'operatività della prescrizione è preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile (ud. 27.5.2016). Nel caso di concorso di persone nel reato, la declaratoria d'intervenuta prescrizione non si estende al coimputato non impugnante, se il tempus dell'estinzione è successivo a quello in cui la sentenza di condanna è diventata irrevoocabile (ud. 26.10.2017). La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione delle concorrenti circostanze eterogenee; in tal caso, la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Ud. 25.10.2018). In presenza di un ricorso inammissibile non deve darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12 c.2 D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela; nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall'art. 12 D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, il corso della prescrizione non resta sospeso (n. 40150/18).

TEMI FONDAMENTALI:

Cfr. pure l'art. 151. L'incertezza circa il tempo del commesso reato (anche tentato) si risolve in favore dell'imputato; naturalmente, se è intervenuta sentenza, si ha riguardo al nomen ritenuto nel provvedimento, e non a quello contestato. Qualora, per successione di leggi, il fatto costituisca poi illecito amm.vo, la correlata sanzione non è infliggibile se era già maturata la prescrizione. Nelle note della parte speciale, si dà conto dei criteri correlativi al calcolo della pena.

158. Decorrenza del termine della prescrizione. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza¹.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione [44], il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato².

¹ Comma così modificato dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti al momento di entrata in vigore della citata L. 251/2005, ad esclusione dei pro-

cessi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (art. 10, L. 251/2005 cit.). La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», perché è irragionevole, e, dunque, in contrasto con l'art. 3 Cost., la scelta di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discriminare temporale per l'applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli).

² A decorrere dal 1° gennaio 2020 il presente comma è da intendersi sostituito nel modo seguente: *Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (ex art. 1, comma 1, lett. d), L. 9 gennaio 2019, n. 3).*

³ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 10, L. 23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art. 1, comma 15).

TEMI FONDAMENTALI:

Si premette che il commento non si rivolge al testo modificato dalla legge n. 3/19, bensì si riferisce a quello vigente fino al 31.12.2019; ciò vale anche con riguardo agli artt. 159 e 160. La corretta esegetica della disposizione presuppone lo studio e la conoscenza di molti istituti e tematiche: per es., reato permanente; reato abituale, nonché la distinzione tra questo e il reato eventualmente abituale; condizioni di punibilità; reato a consumazione prolungata (qualora se ne accetti l'esistenza); svolgimento che perfeziona il reato (azione, omissione, evento: di danno oppure di pericolo), ecc. La modifica operata dalla legge n. 103/17 ha introdotto casi che vedono posposto il momento dal quale iniziano a decorrere i rispettivi termini di prescrizione (tali evenienze sono tutte riportate nelle note della parte speciale).

159. Sospensione del corso della prescrizione. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie¹;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione¹;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione

dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale^{3,3};

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria⁴.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comune che non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comune non superiore a un anno e sei mesi^{5,6}.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale⁷.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente⁷.

[...]⁸.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice^{9,10,11}.

¹ Numero così sostituito dall'art. 1, comma 11, L. 23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art. 1, comma 15).

² Numero aggiunto dall'art. 12, L. 28 aprile 2014, n. 67.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 2015, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipa-

zione al procedimento e questo venga sospeso, non esclusa la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

⁴ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 11, L. 23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art. 1, comma 15).

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, L. 23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art. 1, comma 15).

⁶ A decorrere dal 1° gennaio 2020 il presente comma è da intendersi sostituito nel modo seguente: Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna (ex art. 1, comma 1, lett. e), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁷ A decorrere dal 1° gennaio 2020 il presente comma è da intendersi abrogato ex art. 1, comma 1, lett. e), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁸ Comma abrogato dall'art. 1, comma 11, L. 23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art. 1, comma 15). Il testo previgente disponeva: *Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.*

⁹ Comma aggiunto dall'art. 12, L. 28 aprile 2014, n. 67.

¹⁰ Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti al momento di entrata in vigore della citata L. 251/2005, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (art. 10, L. 251/2005 cit.). La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», perché è irragionevole, e, dunque, in contrasto con l'art. 3 Cost., la scelta di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discriminante temporale per l'applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli).

¹¹ Le disposizioni modificate dalla citata L. 67/2014 si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata L. 67/2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità (art. 15-bis, L. 67/2014, aggiunto dall'art. 1, L. 11 agosto 2014, n. 118).

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *ogni rinvio dell'udienza avvenuto per richiesta dell'imputato o del suo difensore opera una sospensione dei termini, indipendentemente dalla condizione che l'imputato soggiaccia a custodia cautelare o no, laddove l'effettiva sospensione dei termini custodiali conserva valenza in ogni altro caso*

(n. 1021/02 e 47289/03); ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell'imputato o del suo difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento (solo per i rinvii disposti dopo la novella del 2005: n. 43428/10); anche alla domanda di obblazione consegue l'effetto de quo (4.11.1955); circa la sospensione del procedimento in materia edilizia, occorre distinguere tra sospensione "costitutiva" (che ha effetto sospensivo) e sospensione dichiarativa (che ne è priva: 27.3.1992); nel caso di sospensione della prescrizione stabilita per decreti legge non convertiti, tal sospensione costituisce effetto definitivo e irreversibile (si trattava di materia edilizia: n. 1965/97).

TEMI FONDAMENTALI:

Anche in merito, la recente modifica legislativa ha ampliato le ipotesi in cui si ha sospensione del corso della prescrizione; già prima, tuttavia, la presentazione della richiesta di autorizzazione a procedere ne sospendeva il corso. Naturalmente, è fondamentale lo studio dei vari istituti disciplinati dal Codice di rito e richiamati dalla disposizione.

160. Interruzione del corso della prescrizione. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 459, 565]¹.

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio².

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale^{3,4}.

¹ A decorrere dal 1º gennaio 2020 il presente comma è da intendersi abrogato ex art. 1, comma 1, lett. f), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

² Comma così modificato prima dall'art. 239, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, poi dall'art. 1, comma 12, L. 23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della citata L. 103/2017 (art. 1, comma 15).

³ Comma così modificato dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti al momento di entrata in vigore della citata L. 251/2005, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (art. 10, L. 251/2005 cit.). La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2006, n. 393 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», perché è irragionevole, e, dunque, in contrasto con l'art. 3 Cost., la scelta di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discriminante temporale per l'applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Crielli).

⁴ V. l'art. 100, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *l'avviso di conclusione delle indagini non ha effetto interruttivo (n. 21833/07), e non lo ha l'interrogatorio delegato alla p.g. (n. 33543/01); interrompe i termini di prescrizione già l'emissione (e non necessariamente la notifica) dell'atto (n. 3760/94 e 28.10.1998); le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all'autorità giudiziaria interrompono il decorso della prescrizione, purché l'indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato (n. 5838/13).*

TEMI FONDAMENTALI:

Va da sé che, anche con riferimento a quest'articolo, è essenziale lo studio dei vari istituti disciplinati dal c.p.p. Pure questa norma è stata rivisitata dalla recente modifica legislativa: già prima, tuttavia, il corso della prescrizione era interrotto dall'invito all'interrogatorio inviato dal PM, quand'anche, poi e di fatto, tal atto d'indagine fosse stato eseguito dalla polizia giudiziaria.

161. Effetti della sospensione e della interruzione. L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo¹.

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105².

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 13, L. 23 giugno 2017, n. 103. Tali nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore (3

stante tal presupposto, una linea interpretativa ritiene compatibile l'attenuante descritta dal comma 1 dell'art. 114.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: la lieve entità deve riguardare la dimensione dell'associazione e del suo programma, non il contributo del singolo (ud. 18.3.1970).

312. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo¹.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo².

¹ Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

² Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

NOTE:

Elementi essenziali: *Il delitto si perfeziona al momento del reingresso nel territorio dello Stato.*

Arresto: *obbligatorio, anche fuori dei casi di flagranza* (comma 2).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *consentite quelle non custodiali* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale democratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *non prevista* (550 c.p.p.). *Si procede con rito direttissimo.*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi.*

Tipologia: *proprio* (di chi è stato attinto dall'ordine).

Forma di esecuzione del reato: *vincolata* (nel senso che la condotta si risolve in un'omissione).

Svolgimento che lo perfeziona: *pura omissione.*

Natura: *istantanee. In dissenso dall'indirizzo maggioritario, va rilevato che è la stessa lettera della norma a negare la natura permanente del delitto, giacché prevede la cessazione della flagranza (e dunque della permanenza), tanto che è sancito l'obbligo di arresto anche «fuori dei casi di flagranza».*

Prescrizione: *6 anni.*

Tentativo: *configurabile per le (scolastiche) condotte commissive, ma non per quelle (ordinarie) omissive (indirizzo prevalente).*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile.*

Rapporti con altre figure: *la fattispecie si distingue dall'art. 388: da parte altri elementi, è differente il bene giuridico protetto, come sono differenti la perseguitabilità e la forma di esecuzione.*

313. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, [273, 274]¹, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia [c.p.p. 343, 344; c.p. 1889, 124].

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia².

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia³.

¹ Articoli dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale 28 giugno 1985, n. 193.

² La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969, n. 15, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa.

³ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317.

TITOLO II DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE¹

¹ Si veda la legge 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

314. Speculato. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne approprià, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [317-bis, 323-bis; c.p. 1889, 168 comma 1]¹.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita².

¹ Comma così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

² Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

NOTE:

Elementi essenziali: Il concetto di "possesso" e qui è inteso in senso più ampio, e include anche la "disponibilità" della cosa; non occorre che l'agente vanti una competenza amm.va specifica in tal senso; né occorre che il rapporto di ufficio sia strettamente connesso a tale disponibilità, salvo che la condizione sia stata frutto di caso fortuito. La norma sanziona solo condotte di appropriazione (e non pure di ritenzione: come, invece, avviene per l'art. 646), la quale comprende tuttavia anche la distrazione. Come è naturale, occorre che il fatto concreti un certo pregiudizio.

Per il tema correlativo all'uso abituale del telefono, vi è qualche incertezza, specie con riferimento a una recente giurisprudenza che lo assume al comma 1 (di vero, conclusione che pare giuridicamente più esatta); non completamente definito è altresì il tema dell'utilizzo, per fini personali, del veicolo della P.A., fermo restando che il consumo del carburante dovrebbe integrare la violazione del comma 1.

Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); secondo comma, non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: primo comma, consentito (384 c.p.p.); secondo comma, non consentito.

Misure cautelari personali: primo comma, consente (280, 287 c.p.p.); secondo comma, consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (289 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): comma 1, consentite (con semplificazione delle condizioni: art. 6 D.Lgs. 216/17). Nei casi del comma 1, anche quando l'agente sia l'incaricato di pubblico servizio, l'uso del capitolare informatico pare ammesso, considerato che l'ultima frase dell'art. 266 c.p.p., evocando i pubblici ufficiali, sembra riferirsi, più che alla qualità dell'esecutore, ai delitti di cui al capo I del titolo II.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): medi (solo comma 1).

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 10 anni e 6 mesi, per l'ipotesi di cui al 1º comma; 6 anni per l'ipotesi di cui al 2º comma.

Elemento psicologico: comma 2, dolo specifico.

Tentativo: configurabile per la prima ipotesi; non configurabile per la seconda ipotesi (poiché il de-

litto minore richiede che la cosa sia in effetti restituita), benché parte della dottrina vi ravvisi la configurabilità.

Declaratoria di non punibilità per tenuta del fatto: possibile nei casi del comma 2. Cfr. pure art. 323-bis.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile per il comma 2 (reato autonomo).

Rapporto con altre figure: assorbe l'art. 351 (che è mero ante factum); concorre con il delitti di falso; concorre con l'art. 616; se il soggetto si serve "del lavoro" di dipendenti, come pure in ogni caso in cui non vi sia una lesione del patrimonio dell'amm.ne, si configura l'art. 323; quanto ai rapporti tra il mentito 323 e il peculato d'uso, la differenza sta, da un lato, nel fatto che nell'abuso il bene rimane tuttavia nella disponibilità della P.A. (laddove il peculato postula un'interversione del possesso), e, dall'altro, nel fatto che il peculato vulnererebbe la destinazione pubblica del bene, laddove l'abuso la manterebbe (e questi ultimi, però, ci paiono confini un po' incerti). Prevalle sull'appropriazione di cose smarrite, se il fatto è commesso da agente di polizia in luogo in cui esso esercita la vigilanza; si distingue dall'appropriazione indebita aggravata, poiché nel peculato il possesso è esercitato proprio in forza della qualità, e non intuitu personae; si distingue dal furto, poiché il ladro non ha il possesso della cosa; la differenza rispetto all'art. 230 legge fallimentare sta nel fatto che lì vi è semplice ritardo o omissione nella consegna o deposito, ma la cosa non entra a far parte del patrimonio del reo; si distingue dall'art. 316, perché lì il possesso è conseguente a errore di chi ha consegnato la somma o la cosa; circa i rapporti con la truffa aggravata (art. 61, n. 9, o 640-bis), essi sono molto articolati e complessi (in linea di massima, nel peculato il soggetto abusa del possesso già esercitato, nella truffa ottiene tal possesso con artifici). Sui rapporti con l'art. 316, si rimette a quella disposizione.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: con riguardo alla differenza rispetto alla truffa aggravata, è stato affermato che l'impiegato della casa da gioco (ente che non è pubblico in sé, benché gestita dal Comune) non commette peculato, ma truffa (10.1.1986); gli amm.ri R.a.i. possiedono la qualità di incaricati di pubblico servizio (n. 10/89); integrano il delitto altresì i soggetti che, inquadrati negli enti creditizi pubblici, operano in materie non prettamente economiche, bensì concernenti la creazione ed estinzione degli enti, il funzionamento degli organi statutari, ecc. (23.5.1987, che inverte quanto statuito da n. 10467/81); la ragione di ufficio o servizio va intesa in senso lato, comprensiva anche di quelle attività pratiche comunque connesse con la funzione dell'agente (12.4.1980); se il bene assegnato a un militare non è dell'amm.ne militare, è integrato il peculato comune, e non il reato militare (ud. 16.3.1974); l'uso del telefono per fini privati integra il comma 2 (n. 19054/12; dictum opinabile, specie con riguardo all'affermazione secondo

cui occorre un danno apprezzabile per la p.a.; ci domandiamo, infatti, in che modo debba esser regolato il caso in cui l'agente operi "in continuazione", ma con telefonate dalla durata brevissima; inoltre, appare singolare la proposta definizione dell'energia elettrica, talché l'in sé del reato sarebbe costituito dallo sviamento della destinazione del telefono, e non dal fatto che la p.a. soggiace a esborzi); *nel peculato, non opera la scriminante del consenso dell'avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa appartengono alla p.a.* (sempre n. 19054/12); *il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della res o del danaro da parte dell'agente* (n. 38691/09).

* Il secondo comma è ipotesi autonoma.

315. Malversazione a danno di privati. [...].¹

¹ Articolo abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [323-bis; c.p.p. 381, commi 2, lett. a, e 4; c.p. 1889, 170 comma 2]¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

NOTE:

Elementi essenziali: A differenza che per la norma precedente, qui è prevista anche la ritenzione. L'errore non deve esser frutto dell'operato dell'agente, senò ricorrono gli artt. 640 e 61, n. 9. Taluno rileva la superfluità dell'avverbio indebitamente; altri ritiene che il delitto sia di antiguridicità speciale.

Arresto: facoltativo in flagranza (381, lett. a, c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (289 c.p.p.); consentite anche le misure coercitive, se vi è stato arresto (280, 391, comma 5, 381, comma 2, c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: libera (se non si considera come condotta il giovarsi dell'errore).

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: cfr. la prima voce.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuta del fatto: possibile. Cfr. pure art. 323-bis.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.

Rapporti con altre figure: cfr. art. 314; si distingue dalla truffa poiché lì l'errore è frutto dell'inganno del reo; si distingue(va) dal n. 3 dell'art. 647, sia perché lì la cosa è ricevuta fuori delle funzioni, sia perché lì l'appropriazione è concettualmente posteriore alla ricezione; quanto ai rapporti con la concusione per induzione, quest'ultima vede il reo indurre la vittima in errore mercé condotta abusiva e intimidatoria; nell'art. 218 c.p.m.p., infine, il soggetto è un militare.

316-bis. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32-quater, 323-bis, 316-ter; 640-bis]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

NOTE:

Elementi essenziali: Naturalmente, nulla vieta che anche il P.U. si renda responsabile di tal delitto (per es., quando opera non esercitando funzioni correlate al fatto). Secondo una linea dottrinale e giurisprudenziale, anche la semplice inazione può integrare il reato; tale punto incide pure sul momento consumativo, che, secondo alcuni, coincide con il decorso del termine utile per la destinazione del finanziamento; per altri, con la distrazione.

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: non consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite quelle non custodiali (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): brevi.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: libera (ma basta l'omissione).

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 6 anni.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuta del fatto: possibile. Cfr. pure art. 323-bis.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile.

Rapporti con altre figure: cfr. artt. precedenti; si distingue dalla truffa, poiché quest'ultima richiede di necessità gli artifizi o i raggiri.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: Può darsi concorso formale tra la malversazione in danno dello

Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (n. 20664/17).

316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consigue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri¹.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito^{2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. I), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

² Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 29 settembre 2000, n. 300.

³ V. art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 di conversione del D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, nel testo modificato dall'art. 18, L. 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall'art. 29, L. 4 giugno 2010, n. 96.

NOTE:

Elementi essenziali: Sono comprese tutte le pubbliche erogazioni. La norma va sostanzialmente a integrare quanto lasciato vacante dagli artt. 640 e ss.; nondimeno, l'avverbio indebitamente ripropone la solita e mai risolta querelle: se introduca un delitto di illecità speciale, oppure se ribadisca tautologicamente che il fatto deve essere contra ius. Il delitto si consuma con il percepire l'erogazione. Naturalmente, la falsità deve essere inferente sulla produzione dell'evento. La riforma attuata per mezzo della legge n. 3/19 ha reso più articolati i rapporti con il peculato e la truffa, introducendo (ultimo periodo del comma 1) una figura che pare esser aggravante, e non reato autonomo: benché l'aumento correlativo al massimo edittale non superi 1/3, ma la circostanza appare a effetto speciale, poiché il minimo edittale è raddoppiato.

Arresto: non consentito, ma è facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) con riguardo all'aggravante.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: prima parte del comma 1, consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (289, comma 2, c.p.p.), ma solo se si versa nelle scolastiche ipotesi in cui l'agente, senza aver integrato più gravi titoli delittuosi, abbia nondimeno operato nella la qualità di cui all'art. 289, comma 2, c.p.p. La figura aggravata ammette

la misura cautelare (ma non la custodia in carcere: 280 e 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Tipologia: comune; l'aggravante disegna una fatti-specie qualificata.

Forma di esecuzione del reato: vincolata.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: taluno rileva la superfluità dell'avverbio indebitamente; altri ritiene che il delitto sia di antigiuridicità speciale.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile. Cfr. pure art. 323-bis.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (ovviamente, per il comma 1, giacché il comma 2 descrive un illecito am.vo).

Rapporti con altre figure: cfr. artt. precedenti (in particolare, il delitto precedente è integrato mercé l'impropria destinazione, in fase esecutiva, di quanto ottenuto, mentre qui il reato si consuma con l'ottenimento); rispetto alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'art. 316-ter si consuma con le semplici menzogne o reticenze, laddove la truffa richiede un quid pluris (ferme, per vero, altre particolarità). Circa i rapporti tra il comma 1 dell'art. 314 e l'aggravante del delitto in esame (allorché intervenga un qualche atto della P.A. concernente il denaro acquisito dall'agente), la distinzione saliente pare essere la seguente: nel peculato, il provvedimento della P.A. è meramente cognitivo, ovvero si risolve in un semplice visto o in un'approvazione (esercitando l'esecutore il possesso sull'oggetto materiale del reato); nel delitto in esame, invece, la dazione eseguita dalla P.A., e generata dalla condotta del p.u. o dell'incaricato di pubbl. serv., costituisce l'esito di un'inferenza prodotta da un provvedimento che è frutto di uno dei comportamenti descritti dalla disposizione.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: quanto ai reati di falso, assorbe solo gli artt. 483 e 489 (in parte qua); inoltre, l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche nella misura superiore al minimo integra in delitto in esame, e non l'art. 640-bis (n. 16568/07); integra il reato la falsa attestazione (circa il reddito) per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere (non attuata mercé altri artifizi o raggiri), prevalendo sulla truffa e assorbendo l'art. 483, fermi restando i casi in cui si concretano mere violazioni amministrative (ud. 16.12. 2010). Può darsi concorso formale tra la malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (n. 20664/17).

317. Concussione. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358] che, abu-

sando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32-quater, 317-bis; 323-bis; c.p. 1889, 169 comma 1 170 comma 1].

¹ Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, infine dall'art. 3, L. 27 maggio 2015, n. 69.

NOTE:

Elementi essenziali: Il reato può esse commesso anche dal funzionario di fatto; né rileva che l'atto sia discrezionale oppure vincolato. L'avverbio indebitamente è qui pleonastico, atteso che la struttura del delitto manifesta con chiarezza che l'eventuale errore è da assumere a quelli sulla legge penale. Mentre la vecchia giurisprudenza era orientata a ravvisare il delitto anche quando l'induzione fosse frutto di mero inganno da parte dell'agente, le linee più recenti richiedono che la vittima versi in stato, se non di timore, almeno di soggezione.

Arresto: facultativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): consentite (con semplificazione delle condizioni: art. 6 D.Lgs. 216/17). Anche quando l'agente sia l'incaricato di pubblico servizio, l'uso del captatore informatico pare ammesso, considerato che l'ultima fase dell'art. 266 c.p.p., evocando i pubblici ufficiali, sembra riferirsi, più che alla qualità dell'esecutore, ai delitti di cui al capo I del titolo II.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). Inoltre, con riguardo al delitto in esame, il comma 3 dell'art. 10 stabilisce espresse deroghe circa la procedibilità.

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): medi.

Tipologia: proprio (del p.u. e dell'impiegato di pubblico servizio).

Forma di esecuzione del reato: vincolata (occorre l'abuso).

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo. Rimangono tuttavia aperte le correlative tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto si perfeziona già con la semplice promessa indotta, e tuttavia l'effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 629.

Prescrizione: 12 anni.

Tentativo: configurabile.

Rapporti con altre figure: la corruzione si distingue dalla concussione (anche quella c.d. "ambientale") massime perché lì i soggetti operano in una situazione di sostanziale parità, laddove qui vi è la premenza del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio; dalla truffa aggravata, perché lì l'induzione in errore

è correlata a un pericolo (immaginario) che il reo prospetta come sconnesso dal suo agere, e comunque tal errore non è dipendente da uno stato d'intimidazione patita dalla vittima (ciò vale anche per la distinzione rispetto al peculato per profitto dell'errore); dall'estorsione aggravata, perché qui lo strumento è l'abuso della qualità, lì è la minaccia o la violenza; dal millantato credito, poiché il millantatore prospetta una situazione di pericolo non dipendente dalla sua volontà; può concorrere formalmente con la collusione di cui all'art. 3 L. n. 1383/41 e con la violenza sessuale; si differenzia dall'art. 366 (aggravato ex 61, n. 9), giacché l'omissione di cui a quest'ultima norma non costituisce "l'utilità" di cui all'art. 317; circa i rapporti con l'art. 229 legge fall., vale (in buona sostanza) quanto detto per la corruzione (nella concussione hanno preminenza la posizione del reo e la pressione da questo esercitata).

Giurisprudenza delle Sezioni unite: se vi è "parità contrattuale" tra le parti, si realizza il delitto di cui all'art. 319 (n. 2388/83); tra le utilità di cui alla norma sono compresi i favori sessuali (11.5.1993); cfr. anche 319-quater.

317-bis. Pene accessorie. La condanna [c.p.p. 422 comma 2, 533, 605 comma 1] per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [20, 28, 31] e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, infine sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

NOTE:

Sono applicabili anche in caso di delitto tentato. La riforma operata dalla legge n. 3/19 ha ampliato i casi d'interdizione perpetua, e ha aumentato la durata di quella temporanea, che è tale quando la reclusione inflitta non superi i due anni (prima, tal limite era di tre anni), oppure se è concessa l'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 1. È altresì regolata l'incidenza dell'attenuante descritta dal comma 2 dell'art. 323-bis.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: quantunque l'art. 317-bis, come modificato dalla L. n. 190/

12, non preveda tra i reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici l'induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater, tuttavia ne consegue detta pena accessoria, trattandosi di reato commesso con abuso di poteri (pena modulata, nella sua durata, in conformità degli artt. 29, 31 e 37).

318. Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale [357] che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni [319-ter, 320, 321, 322 commi 1 e 3, 323-bis; c.p. 1889, 171]^{1,2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

² Articolo così sostituito prima dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190 e infine modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

³ L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

NOTE:

Elementi essenziali: La corruzione de qua può essere sia antecedente, sia susseguente. Circa il concetto di utilità, la giurisprudenza è orientata a dilatarne l'estensione, includendovi anche vantaggi non strettamente patrimoniali (per es., favori sessuali); rimangono tuttavia esclusi dal novero i c.d. donativi d'uso, purché di valore modesto. Il delitto si consuma nel momento in cui si accetta la promessa o si riceve l'utilità.

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): consentite (con semplificazione delle condizioni: art. 6 D.Lgs. 216/17); è altresì ammesso l'uso del captatore informatico.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). Inoltre, con riguardo al delitto in esame, il comma 3 dell'art. 10 stabilisce espresse deroghe circa la procedibilità.

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): medi.

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo. Rimangono tuttavia aperte le correlate tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto di cui al comma 1 si perfeziona già con la semplice accettazione della promessa, e tut-

tavia l'effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 629.

Prescrizione: 8 anni. L'eventuale atto interruttivo della prescrizione comporta l'aumento del termine complessivo fino alla metà, e non semplicemente fino a un quarto (art. 161, comma 2).

Elemento psicologico: dolo specifico (indirizzo prevalente).

Tentativo: configurabile; non configurabile se il fatto rientra tra le ipotesi punite ex art. 322, commi 3 e 4.

Rapporti con altre figure: cfr. anche art. 317 e quello che segue; può concorrere con l'art. 328 e con l'art. 351; si distingue dall'abuso di ufficio, già per il solo fatto che nella corruzione si ha concorso necessario (mentre, nell'abuso, il favorito non offre o promette alcunché); si differenzia dall'art. successivo, giacché qui si viola solo il dovere di correttezza, mentre lì si compie un atto che soddisfa un interesse privatistico; la giurisprudenza recente ritiene che la corruzione per atto discrezionale rientri sotto la previsione dell'articolo che segue, mentre parte della dottrina giudica più propria la valenza dell'art. 318, in esame.

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere [328] o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 commi 2 lett. b) e 4, 323-bis; c.p. 1889, 172 comma 1]^{1,2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

² L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

NOTE:

Elementi essenziali: L'atto d'ufficio deve essere individuato o almeno individuabile; nessun'importanza riveste, però, che esso sia nullo o annullabile. L'atto è contrario ai doveri di ufficio anche quando, pur non costituendo reato, si ponga tuttavia in contrasto con le finalità perseguitate dalla P.A. Il concetto è ontologicamente riferibile anche all'omissione o al ritardo, atteso che, di per sé, esondono dalle finalità innanzitutto indicate. Cfr. pure art. 320.

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): consentite (con semplificazione delle con-

dizioni: art. 6 D.Lgs. 216/17); è altresì ammesso l'uso del captatore informatico.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). Inoltre, con riguardo al delitto in esame, il comma 3 dell'art. 10 stabilisce espresse deroghe circa la procedibilità.

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): medi.

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo. Rimangono tuttavia aperte le correlate tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto si perfeziona già con la semplice accettazione della promessa, e tuttavia l'effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 629.

Prescrizione: 10 anni. L'eventuale atto interruttivo della prescrizione comporta l'aumento del termine complessivo fino alla metà, e non semplicemente fino a un quarto (art. 161, comma 2).

Elemento psicologico: dolo specifico (indirizzo prevalente).

Tentativo: configurabile; non configurabile se il fatto rientra tra le ipotesi punite ex art. 322, commi 3 e 4.

Rapporti con altre figure: cfr. anche artt. 317 e 318; non concorre formalmente con l'abuso di ufficio; può invece concorrere con l'associazione per delinquere (fermo il numero di almeno 3 concorrenti), la collusione (art. 3 L. n. 1383/41), il comparaggio (art. 170 e ss. R.D. n. 1265/34), il favoreggiamento, il contrabbando, il finanziamento illecito ai partiti, la rivelazione dei segreti di ufficio, la truffa, l'art. 351.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: cfr. art. 319-quater; il delitto di corruzione si perfeziona, alternativamente, con l'accettazione della promessa o con la dazione-ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, il reato si consuma in tal momento (n. 15208/10; a nostro avviso, qui si incappa nel difficile e controverso soggetto dei reati "a consumazione prolungata", circa i quali si nutrono dubbi); ai fini della configurabilità del delitto, è "atto giudiziario" anche la deposizione testimoniale resa in processo penale, e si configura pure quando il denaro o l'utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto (corruzione susseguente: n. 15208/10); circa la c.d. "vendita di discrezionalità", si veda sub articolo precedente.

319-bis. Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [c.p. 1889, 172 comma 2, n. 1].

¹ Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122.

NOTE:

Appaiono riferibili anche all'impiegato di pubbl. serv. Circa le altre voci, vale quanto proposto per l'articolo precedente, trattandosi di aggravanti semplici.

319-ter. Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni [c.p. 1889, 172 comma 2 n. 2]¹.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442 comma 2, 533, 605 comma 1] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni [c.p. 1889, 172 comma 3]¹.

¹ Comma così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

² Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

NOTE:

Elementi essenziali: Si tratta di reato autonomo, e non di aggravante; è riferibile soltanto alla corruzione antecedente. La prima parte dell'attenuante di cui all'art. 323-bis non pare applicabile all'ipotesi del comma 2. Cfr. pure art. 320.

Arresto: primo comma e secondo comma, prima ipotesi, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); secondo comma, seconda ipotesi, obbligatorio in flagranza (384 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): consentite (con semplificazione delle condizioni: art. 6 D.Lgs. 216/17); è altresì ammesso l'uso del captatore informatico.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). Inoltre, con riguardo al delitto in esame, il comma 3 dell'art. 10 stabilisce espresse deroghe circa la procedibilità.

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): comma 1, medi; comma 2, prima ipotesi, medi; seconda ipotesi, l'iniziale è lungo, gli altri sono medi.

Tipologia: proprio.

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo. Rimangono tuttavia aperte le correlate tematiche circa i reati la cui consumazione

zione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto si perfeziona già con la semplice accettazione della promessa, e tuttavia l'effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 629.

Prescrizione: 12 anni per l'ipotesi di cui al 1º comma; 14 anni per l'ipotesi di cui al 2º comma, prima parte; 20 anni per l'ipotesi di cui al 2º comma, seconda parte. L'eventuale atto interruttivo della prescrizione comporta l'aumento del termine complessivo fino alla metà, e non semplicemente fino a un quarto (art. 161, comma 2).

Elemento psicologico: dolo specifico.

Tentativo: configurabile, poiché l'art. 56 deroga all'art. 322, commi 3 e 4.

Rapporti con altre figure: cfr. articoli precedenti; inoltre, può concorrere con la truffa e la falsa testimonianza.

* In dottrina è controverso se la figura di cui al comma 2 sia delitto qualificato dall'evento (e se sia o no delitto autonomo); la giurisprudenza, tuttavia, la considera circostanza aggravante.

319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi¹.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni².

¹ Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

² Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

NOTE:

Elementi essenziali: Il reato è bilaterale e a corso necessario; può esser realizzato anche mercé condotte omissive; dottrina e giurisprudenza tendono a individuare anche ipotesi di concussione ambientale, che possono prescindere da quello stato di soggezione (della vittima) che caratterizza la concussione tipica.

Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza (381c.p.p.); secondo comma, non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: primo comma, consentito (384 c.p.p.); secondo comma, non consentito.

Misure cautelari personali: primo comma consentite (280, 287 c.p.p.); secondo comma non consentite.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): primo comma, consentite (con semplificazione delle condizioni: art. 6 D.Lgs. 216/17); secondo comma, non consentite. Nei casi del comma 1, anche quando l'agente sia l'incaricato di pubblico servizio, l'uso del captatore informatico pare

ammesso, considerato che l'ultima frase dell'art. 266 c.p.p., evocando i pubblici ufficiali, sembra riferirsi, più che alla qualità dell'esecutore, ai delitti di cui al capo I del titolo II.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). Inoltre, con riguardo al delitto in esame, il comma 3 dell'art. 10 stabilisce espresse deroghe circa la procedibilità.

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): medi (solo comma 1).

Tipologia: comma 1, proprio; comma 2, comune.

Forma di esecuzione del reato: nel caso del comma 1, vincolata (abuso); per il comma 2, libera.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 10 anni e 6 mesi per l'ipotesi di cui al 1º comma; 6 anni per l'ipotesi di cui al 2º comma. L'eventuale atto interruttivo della prescrizione comporta l'aumento del termine complessivo fino alla metà, e non semplicemente fino a un quarto (art. 161, comma 2).

Elemento psicologico: dolo diretto.

Tentativo: configurabile.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile nel caso del comma 2. Cfr. pure art. 323-bis.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile (comma 2).

Rapporti con altre figure: cfr. anche art. 317.

Giurisprudenza delle Sezioni unite: il reato di cui all'art. 319-quater sta nell'abuso induttivo attuato dal p.u., o dall'incaricato, che con una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale, disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquisenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto (n. 12228/13; a noi pare che la distinzione sia del tutto insufficiente, dato che residuano ipotesi ambigue: quale sarà la norma applicabile nel caso in cui il soggetto, sollecitato dal p.u., gli dà denaro per evitare un accertamento, non perché sia certo di irregolarità esistenti, bensì solo per evitare noie?); la massima, poi, si addentra a sancire, in modo quanto mai scontato, che, quando il fatto "sta sul confine" tra questa norma e l'art. 317 (con cui v'è continuità normativa), il giudice deve vagliare approfonditamente tutti gli aspetti (e, che, forse c'è qualche caso in cui non debba farlo?); sempre la stessa sentenza afferma che l'induzione indebita si distingue dalla corruzione, poiché nella prima permane la soggezione psicologica dell'extraneus; cfr. anche art. 322 (per la distinzione tra le due figure).

320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio [358]¹.